



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

### V SETTORE

Lavori Pubblici - Pianificazione Urbanistica - SUE - Condonò - Datore di Lavoro  
Fondi Comunitari - PNRR, Fondi Strutturali Nazionali e Regionali - Transizione Energetica  
Piazza Cota - 80063 Piano di Sorrento  
☎ 081 5344431 - 5344432 - 5344434 - 5344449 - 5344402  
[protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it)

**PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'APPALTO DEI LAVORI:**

***AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GARGIULO-MARESCA" SITA IN LOCALITÀ LEGITTIMO - 2° LOTTO: COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO***

**CUP B13H19001060004**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Stazione Appaltante: Città di Piano di Sorrento**

**Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): arch. Francesco Saverio Cannavale**

**CIG BC17B97477**

## Sommario

SEZIONE I: PREMESSE .....	4
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale.....	4
I.2 Provvedimenti di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo a base di gara - fonte di finanziamento .....	5
I.3 Pubblicazione Bando e disciplinare di gara e comunicazione dell'esito di gara .....	5
I.4 Piattaforma di approvvigionamento digitale .....	5
I.5 Dotazioni tecniche .....	7
I.6 Identificazione .....	7
SEZIONE II: DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI .....	8
II.1 Documenti di gara.....	8
II.2 Chiarimenti .....	8
II.3 Comunicazioni.....	9
II.4 Sopralluogo.....	9
SEZIONE III: OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	10
III.1 Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo.....	10
III.2 Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione .....	10
III.3 Modifiche del contratto in fase di esecuzione .....	10
SEZIONE IV: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO .....	11
IV.1 Importo a base d'asta .....	11
IV.2 Lotti.....	11
IV.3 Categoria delle lavorazioni - qualificazione .....	11
IV.4 Costo della manodopera – contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile .....	13
IV.5 Subappalto.....	14
IV.6 Contabilità e pagamenti.....	14
IV.7 Anticipazione .....	15
IV.8 Premio di accelerazione.....	15
SEZIONE V: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	17
V.1 Soggetti ammessi alla gara .....	17
V.2 Istruzioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti (ai sensi dell'art. 68 del Codice). .....	17
V.3 Istruzioni in caso di partecipazione di consorzi (di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) c) e d) del Codice). ....	18
V.4 Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e imprese ammesse a concordato con continuità aziendale.....	18
SEZIONE VI: REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE .....	20
VI.1 Requisiti di ordine generale.....	20
VI.2 Requisiti di ordine speciale .....	21
VI.3 Avalimento.....	23
SEZIONE VII: OBBLIGHI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE .....	25
VII.1 Applicazione C.C.N.L. o equivalente.....	25
VII.2 Clausole sociali.....	25
VII.3 Protocollo di legalità .....	25
VII.4 Clausole relative al finanziamento.....	26
SEZIONE VIII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE .....	27
VIII.1 Criterio di aggiudicazione .....	27
VIII.2 Elementi di valutazione dell'offerta .....	27
VIII.3 Riparametrazione .....	29
VIII.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	30
VIII.5 Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse.....	30
VIII.6 Modalità di aggiudicazione .....	31
SEZIONE IX: CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	32

IX.1 Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta .....	32
IX.2 Contenuto della "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .....	34
IX.3 Contenuto della BUSTA "OFFERTA TECNICA" .....	41
IX. 4) Contenuto della BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" .....	44
IX.5) Garanzia provvisoria .....	46
IX.6) Contributo a favore dell'ANAC.....	48
SEZIONE X .....	49
ESPLETAMENTO DELLA GARA .....	49
X.1 Operazioni di gara.....	49
X.2) Verifica documentazione amministrativa .....	49
X.3) Commissione giudicatrice .....	49
X.4) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche .....	50
X.5) Proposta di aggiudicazione .....	50
X. 6) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	50
X.7 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....	51
X.8 Soccorso istruttorio .....	52
SEZIONE XI: ACCESSO AGLI ATTI .....	54
SEZIONE XII: ULTERIORI DISPOSIZIONI .....	55
XII.1 Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto.....	55
XII.2 Garanzie e coperture assicurative.....	56
XII.3 Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) .....	56
XII.4 Polizza assicurativa CAR .....	56
XII.5 Revisione prezzi .....	57
XII.6 Clausole sociali.....	58
SEZIONE XIII: CONTROVERSIE .....	59
SEZIONE XIV: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	59

## SEZIONE I: PREMESSE

Questa Stazione Appaltante, in esecuzione degli atti indicati nella presente Sezione, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per affidare l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato **AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GARGIULO-MARESCA" SITA IN LOCALITÀ LEGITTIMO - 2° LOTTO: COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO - CUP B13H19001060004.**

### **CIG BC17B97477**

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il territorio di Piano di Sorrento [codice NUTS ITF33] – Via delle Acacie n. 9.

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento, verranno gestite esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata "TUTTOGARE" in dotazione al Comune di Piano di Sorrento, raggiungibile all'URL <https://pianodisorrento.tuttogare.it/>

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) "TUTTOGARE" accessibile all'indirizzo <https://pianodisorrento.tuttogare.it/> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs. 36/2023, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, scelto ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023. Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'arch. Francesco Saverio Cannavale, funzionario responsabile del 5° Settore del Comune di Piano di Sorrento.

### **I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale**

Stazione Appaltante: Comune di Piano di Sorrento – Città Metropolitana di Napoli

Indirizzo: Piazza Cota snc - c.a.p. 80063

Codice Fiscale: 00385130638

Partita IVA: 01241391216

Tel. 081/5344431 (RUP) – 081/5344434 (Servizio LL.PP.)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it)

**Piattaforma di approvvigionamento digitale: <https://pianodisorrento.tuttogare.it/>  
(unico ambiente digitale nel quale è possibile ottenere la documentazione di gara, inviare richieste di chiarimenti, inviare le offerte per la partecipazione alla gara)**

## I.2 Provvedimenti di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo a base di gara - fonte di finanziamento

- verbale di verifica del progetto esecutivo redatto e sottoscritto in data 24.3.2026 prot. n. 8097, verbale di accertamento di ottemperanza delle prescrizioni prot. n. 16710 del 22.6.2026, verbale di validazione prot. n. 16712 del 22.6.2026
- atto di approvazione progetto esecutivo: D.G. n. 118 del 21.5.2025 e successiva determinazione n. 942 del 22.6.2026 (riapprovazione per aggiornamento prezzi al prezzario regionale anno 2026)
- provvedimento di indizione procedura aperta: determinazione n. 942 del 22.6.2026 adottata del responsabile del 5° Settore
- fonte di finanziamento: contratti di mutuo pos. n. 4835300 e pos. n. 6065400 stipulati dal Comune di Piano di Sorrento con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

## I.3 Pubblicazione Bando e disciplinare di gara e comunicazione dell'esito di gara

La presente procedura di gara è pubblicata su:

- *Profilo S.A. al seguente link: <https://pianodisorrento.tuttogare.it/>*
- *Albo Pretorio on line – Amministrazione Trasparente del Comune di Piano di Sorrento*
- *Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC*
- *Banca dati nazionale dei contratti pubblici.*

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

## I.4 Piattaforma di approvvigionamento digitale

La presente procedura aperta, in ossequio agli artt. 25-26 del d. lgs. n. 36/2023, è interamente svolta mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale “**TUTTOGARE**” (di seguito: “*Piattaforma*” o “*PAD*”) in dotazione al Comune di Piano di Sorrento, accessibile all'indirizzo <https://pianodisorrento.tuttogare.it/> e conforme alle prescrizioni del Codice. Tramite il sito informativo si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata massima del procedimento è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento, verranno gestite esclusivamente tramite la Piattaforma.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante il CAD (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE 3*" reperibile al seguente link:

**[https://pianodisorrento.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://pianodisorrento.tuttogare.it/norme_tecniche.php)**

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione in Piattaforma **<https://pianodisorrento.tuttogare.it/>** dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel presente Disciplinare ed a quanto consultabile nelle "*NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE 3*", scaricabile dal sito della Piattaforma stessa come riportato in precedenza.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano

a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

## I.5 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## I.6 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione *on line* dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il Gestore della stessa **HELP DESK assistenza@tuttogare.it** - (+39) 02 400 31 280 attivo dal lunedì al venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00.

## SEZIONE II: DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

### II.1 Documenti di gara

Gli atti e i documenti di gara sono consultabili e scaricabili gratuitamente all'indirizzo internet <https://pianodisorrento.tuttogare.it/> e sul sito internet del Comune di Piano di Sorrento: [www.comune.pianodisorrento.na.it](http://www.comune.pianodisorrento.na.it) >Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti.

La documentazione di gara comprende:

- a) gli elaborati del progetto esecutivo;
- b) il Bando e il Disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata, così composta:  
*Bando e Disciplinare di gara;*  
*Domanda di partecipazione – Modello (Allegato 1);*  
*Documento di gara unico europeo – DGUE Request.xml (Allegato 2);*  
*Dichiarazione di equivalenza CCNL – Modello (Allegato 3);*  
*Dichiarazioni integrative per le consorziate – Modello (Allegato 4);*  
*Dichiarazione pagamento bollo – Modello (Allegato 5);*
- c) Protocollo di legalità;
- d) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piano di Sorrento;
- e) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, riportate dal documento “*NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE 3*” scaricabile dalla piattaforma all'indirizzo: [https://pianodisorrento.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://pianodisorrento.tuttogare.it/norme_tecniche.php)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente dalla Piattaforma.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

La Stazione Appaltante in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando e il disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando e Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene la modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte, questa non può prevalere sulle prescrizioni del bando e del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime.

### II.2 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti, che dovranno pervenire almeno **10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dovranno essere inoltrate direttamente tramite il Sistema, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. L'Operatore Economico riceverà una *pec* di avvenuta consegna da parte dell'Ente. Tutti i quesiti e le relative risposte saranno visualizzabili nella medesima pagina della Piattaforma. L'Operatore Economico richiedente riceverà, inoltre, la risposta al quesito sul proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## II.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

**Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese nell'ambito della Piattaforma e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## II.4 Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il regolare espletamento del sopralluogo va **autocertificata dal concorrente** nel modello "Istanza di partecipazione alla gara".

\* \* \*

## SEZIONE III: OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

### III.1 Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di **“AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “GARGIULO-MARESCA” SITA IN LOCALITÀ LEGITTIMO - 2° LOTTO: COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO - CUP B13H19001060004.**

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara, pubblicato nella documentazione di gara e liberamente consultabile e scaricabile dalla Piattaforma.

I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Piano di Sorrento (NA) come meglio specificati nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**.

### III.2 Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è pari a **270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.**

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, nonché dell'art. 50 comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, per motivate ragioni, nonché all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, e l'Appaltatore non può opporre rifiuto.

In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante riconoscerà il **premio di accelerazione** con le modalità fissate al paragrafo IV.8.

### III.3 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023).

\* \* \*

## SEZIONE IV: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

### IV.1 Importo a base d'asta

<b>A)</b>	<b>LAVORI, FORNITURE E ONERI DELLA SICUREZZA</b>			
a.1	Lavori a misura		€ 1.620.439,68	
a.2	Fornitura e installazione di arredi ed attrezzature sportive		€ 11.265,11	
<b>a.3</b>	<b>Totale lavori e forniture (compresa manodopera) soggetti a ribasso (a.1+a.2)</b>		<b>€ 1.631.704,79</b>	
a.3.1	di cui: costo della manodopera	€ 313.876,29		
a.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 42.396,99	
<b>a.5</b>	<b>Totale lavori e forniture (compresa manodopera) e oneri della sicurezza (a.3+a.4)</b>			<b>€ 1.674.101,78</b>

**CPV: 45212200-8** Lavori di costruzione di impianti sportivi

Il **Codice ATECO** è **41.00.00** - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 58, comma 2 del Codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

### IV.2 Lotti

L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, per i seguenti motivi:

- l'importo dell'appalto, lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.

### IV.3 Categoria delle lavorazioni - qualificazione

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/scorporabile	Subappaltabile %
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	SI	1.358.208,36	III-bis	81,13	Prevalente	SÌ al 49,99%
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	SI	315.893,42	II	18,87	Scorporabile	SÌ al 100%
TOTALE			1.674.101,78		100		

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ossia per la **categoria OG1 – classifica IV**, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (**OG1 – classifica III-bis**) e alla categoria scorporabile (**OG11 – classifica II**) per i singoli importi (vedi tabella). I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi

di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Per la qualificazione del concorrente potrà essere altresì considerato l'incremento premiante del 20% di cui all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice.

#### Categoria prevalente

#### **OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” per euro 1.358.208,36 pari al 81,13% classe III-bis.**

Tali lavorazioni, appartenenti a categoria generale a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal concorrente se direttamente qualificato, quale impresa singola o costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario.

Tale categoria è altresì eseguibile in avvalimento.

Le lavorazioni appartenenti a categoria prevalente sono subappaltabili nel rispetto del limite del 49,99% del proprio importo.

#### Categoria scorporabile

#### **OG11 “IMPIANTI TECNOLOGICI” per euro 315.893,42 pari al 18,87% classe II.**

Tali lavorazioni, appartenenti a categoria generale a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal concorrente se direttamente qualificato, quale impresa singola o mandante di costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario.

Le lavorazioni scorporabili sono subappaltabili per intero.

È vietato l'avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 11 del d.lgs. 36/2023, in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OG11, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante

al raggruppamento, o dal subappaltatore.

A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria scorporabile, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria prevalente (subappalto necessario).

In caso di subappalto qualificatorio: il concorrente ha l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l'importo della categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta.

**L'operatore economico che non possiede la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 deve obbligatoriamente ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) ai sensi dell'art. 119 del codice, indicando espressamente in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni a imprese qualificate. In tal caso, ai fini della partecipazione, il concorrente deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori, ovvero la classifica IV o superiore.**

La mancata dichiarazione di subappalto necessario per le categorie non possedute comporterà l'esclusione dalla gara, non essendo tali requisiti sanabili mediante soccorso istruttorio.

Resta fermo l'obbligo per il subappaltatore di possedere la qualificazione SOA adeguata alle lavorazioni effettivamente affidate in fase di esecuzione.

Considerata la natura dei lavori e la complessità delle interferenze in cantiere, la Stazione Appaltante dispone ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il divieto di subappalto a cascata al fine di garantire un più rigoroso controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'eccessiva frammentazione della catena di esecuzione renderebbe difficoltosa la vigilanza sulle condizioni di lavoro e sulla corretta applicazione dei piani di sicurezza (PSC e POS), aumentando i rischi per l'incolumità dei lavoratori.

#### **IV.4 Costo della manodopera – contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad € 313.876,29.

Il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: **Codice CNEL F012 – contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia industria e cooperative**

Detto CCNL è qui indicato dalla stazione appaltante, a norma dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, e dell'Allegato I.01 del Codice, quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente che verrà impiegato nell'appalto.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice).

A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023), fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

## IV.5 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi l'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

I lavori subappaltabili sono i seguenti:

- quelli previsti per la **categoria prevalente OG1 entro il limite del 49,99%** dell'importo previsto per la medesima categoria;
- quelli previsti per la **categoria scorporabile OG11, senza alcuna limitazione.**

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) e art. 66 co. 1 lett. eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.

In conformità all'art. 119, commi 2 e 2-bis, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.I del Codice.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

## IV.6 Contabilità e pagamenti

**L'appalto è stipulato a misura.**

La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo, il quale stabilisce anche le modalità di pagamento delle rate di acconto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

L'impresa appaltatrice si impegna altresì a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta

del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità di flussi finanziari. Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## IV.7 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al **20%** dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

## IV.8 Premio di accelerazione

### Premessa e finalità

Al fine di incentivare la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'appaltatore ultimati integralmente i lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale originariamente fissato, a condizione che l'opera sia eseguita in conformità alle prescrizioni progettuali, alle norme tecniche applicabili e alle obbligazioni contrattuali.

### Presupposti per il riconoscimento del premio

Il premio è riconosciuto esclusivamente in presenza congiunta dei seguenti presupposti:

- a) ultimazione dei lavori prima della data stabilita nel contratto, risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato;
- b) integrale e corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, come accertata in sede di collaudo;
- c) assenza di vizi, difformità o incompletezze che richiedano interventi correttivi successivi alla data di ultimazione;
- d) piena tracciabilità, nel giornale dei lavori e nella contabilità, del progresso delle attività e della data effettiva di ultimazione.

#### Criteri di quantificazione del premio

Il premio di accelerazione è determinato in misura proporzionale ai giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, applicando all'importo contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, una percentuale pari allo **0,10% (zero/10 per cento) per ciascun giorno di anticipo**, fino a un **limite massimo pari all' 8% (otto per cento)** del medesimo importo.

#### Termine contrattuale di riferimento

Il termine utile per il calcolo dell'anticipazione è quello fissato nel contratto di appalto. Le eventuali proroghe disposte per cause non imputabili all'appaltatore rilevano solo se espressamente previste come nuovo termine di riferimento nei documenti di gara o nel contratto; in difetto, resta fermo il termine originario.

#### Condizioni per la corresponsione del premio

La corresponsione del premio è subordinata all'esito positivo del collaudo.

Resta escluso il riconoscimento del premio qualora l'opera presenti vizi, difformità o carenze che incidano sulla sua funzionalità, ovvero qualora l'ultimazione anticipata non sia rappresentativa di una reale riduzione dei tempi di esecuzione.

#### Fonti di copertura

Il premio è finanziato mediante:

- a) le somme disponibili nella voce "imprevisti" del quadro economico;
- b) le economie derivanti dai ribassi d'asta, nei limiti delle risorse disponibili e purché non vincolate ad altre destinazioni.

L'imputazione delle risorse è disposta dal RUP sulla base della disponibilità risultante dal quadro economico aggiornato.

#### Documentazione e verifiche

Ai fini del riconoscimento del premio, l'appaltatore deve presentare al RUP apposita istanza contenente:

- l'indicazione della data di ultimazione dei lavori;
- le evidenze documentali del rispetto del cronoprogramma aggiornato;
- ogni ulteriore elemento utile alla verifica tecnica.

Il direttore dei lavori attesta la veridicità delle date e la conformità delle prestazioni. Il RUP formula la proposta di liquidazione del premio entro 30 giorni dalla conclusione del collaudo.

#### Esclusioni

Non è riconosciuto il premio nei seguenti casi:

- a) anticipazione meramente formale o non accompagnata da un reale stato di completamento dell'opera;
- b) sospensioni e ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore;
- c) anticipazioni conseguenti a riduzione dell'ambito delle lavorazioni;
- d) anticipazioni che abbiano comportato violazioni della normativa in materia di sicurezza o di qualità esecutiva.

Si applicano le *"Linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici di lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici – profili applicativi, criteri di spettanza, rimodulazione delle fonti di finanziamento e coordinamento con le premialità dell'accordo di collaborazione ai fini della riduzione dei tempi contrattuali"* emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per quanto occorra.

## SEZIONE V: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### V.1 Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice e meglio dettagliati nel modello DGUE predisposto per la presente procedura di gara scaricabile dal portale di gestione telematica della gara.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

### V.2 Istruzioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti (ai sensi dell'art. 68 del Codice).

Gli operatori economici concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 65, comma 2 lettere e) ed f) del Codice, oltre che singolarmente, in costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti oppure in costituito o costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del Codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto *infra* prescritto ai sensi dell'art.101 del Codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, con espressa indicazione dell'operatore economico designato capogruppo e mandatario nonché specificate le quote di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 del Codice. In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Il raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata alla mandataria capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande/consorziande.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti gli operatori economici che faranno parte del raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

### V.3 Istruzioni in caso di partecipazione di consorzi (di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) c) e d) del Codice).

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, quali, tra le imprese facenti parte del Consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Sia il consorzio che la/e consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al modello DGUE, compilato per le parti di pertinenza.

Tali consorzi sono tenuti ad allegare copia dello Statuto.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale nonché di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti in conformità alle previsioni dell'art. 67 d. lgs. n. 36/2023.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

### V.4 Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e imprese ammesse a concordato con continuità aziendale.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;

- le imprese ammesse al concordato preventivo possono partecipare al presente appalto purché in possesso del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, purché, in caso di partecipazione in Raggruppamento, le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 14/2019;

\* \* \*

## SEZIONE VI: REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

### VI.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## VI.2 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### VI.2.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituisce requisito di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane presso la Camera di Commercio per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **VI.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non previsti.

### **VI.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui all'Allegato II.12 al Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere di cui al precedente paragrafo IV.3.

Pertanto il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i rispettivi importi ovverosia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile.

#### **Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo VI.2.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Il requisito di cui al paragrafo VI.2.3. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

*Nota: ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.*

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti

di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo VI.2.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### Requisiti di capacità tecnica e professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- se eseguono i lavori di cui in appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti propri sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate (art. 67, comma 1, lett. b) del Codice);
- se eseguono i lavori di cui in appalto tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice (art. 67, comma 1, lett. c) del Codice).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate, ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

## VI.3 Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di attestazione della certificazione SOA per la categoria prevalente **OG1**, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

**È vietato l'avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 11 del d.lgs. 36/2023, in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OG11**, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento, o dal subappaltatore

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo VI.2.3. e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo VI.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

\* \* \*

## SEZIONE VII: OBBLIGHI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

### VII.1 Applicazione C.C.N.L. o equivalente

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo IV.4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

### VII.2 Clausole sociali

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30%** (trenta per cento) di **occupazione giovanile** (età inferiore a 36 anni);
- una quota pari al **10%** (dieci per cento) di **occupazione femminile**. La quota del personale femminile è indicata nella misura del 10% atteso che il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore delle costruzioni si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

Il riferimento è alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, intendendosi per nuove assunzioni le risorse contrattualizzate, quali regolamentate dal D.lgs. n. 81/2015. In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici (aggiudicatario e/o subappaltatore e/o lavoratori autonomi) che operano nei cantieri edili, come definiti dall'art. 89 T.U. Sicurezza, devono essere in possesso di patente c.d. a crediti, ovvero di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. cit., mod. dal D.L. n. 19/2024, conv. in legge n. 56/2024 e da regolamento di cui al D.M. 18 settembre 2024, n. 132 nonché successiva Circolare INL 23 settembre 2024, n. 4

### VII.3 Protocollo di legalità

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione delle clausole del "Protocollo di legalità" allegato alla documentazione di gara e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione, come da dichiarazione da rendersi nell'ambito della domanda di partecipazione.

## VII.4 Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla Stazione Appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta. Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente finanziatore (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale s.p.a.) alla Stazione Appaltante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

\* \* \*

## SEZIONE VIII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

### VIII.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<i>TOTALE</i>	<i>100</i>

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; detta facoltà potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

La Stazione Appaltante non autorizza la presentazione di varianti.

### VIII.2 Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell'art. 108 del Codice.

In particolare, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende: il miglioramento della completezza, qualità, pregio tecnico, estetico e funzionale dell'opera; il minore impatto ambientale mediante riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire in discarica; la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere in ragione dell'adiacenza all'edificio scolastico; il minor costo di utilizzo e di manutenzione;
- l'economicità, che si concreta nel ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara.

#### Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione qualitativi elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</b>		
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: 1,2,3</b>		<b>punti</b>
<b>CRITERIO 1: QUALITÀ DELL'OPERA, DEI MATERIALI, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DELLE OPERE A VERDE</b>		
<b>Subcrit. 1.1</b>	Miglioramento della completezza, qualità, del pregio tecnico, estetico e funzionale delle opere di ripristino e rifinitura degli spazi e delle aree di collegamento tra l'edificio scolastico e pertinenti aree esterne (edificato esistente) e la nuova palestra scolastica (es. aree esterne, collegamenti interni ed esterni, ecc.) con riguardo all'estensione delle superfici interessate, alle soluzioni estetiche e ai materiali edili impiegati; da esplicitarsi con proposte migliorative e/o integrative rispetto al progetto esecutivo, con particolare attenzione all'utilizzo di materiali ecocompatibili certificati, al fine di migliorare le condizioni di accessibilità, vivibilità, gusto estetico e comfort dell'edificio scolastico integrato con la nuova palestra scolastica. – <u>criterio qualitativo</u>	30
<b>Subcrit.1.2</b>	Miglioramento e/o implementazione della qualità, del pregio tecnico, estetico e funzionale dei materiali e degli impianti tecnologici previsti nel progetto esecutivo, anche in coerenza e coordinamento con l'edificio scolastico esistente, nell'ottica della migliore funzionalità del complesso comunale, del comfort ambientale e dell'efficienza energetica, con riguardo:	15

	- ai materiali e componenti ad alta efficienza energetica e ad alta valenza ecologica e/o ambientale; - alle soluzioni tecnologiche proposte, anche per il telecontrollo, soluzioni per domotica ecc.; - al miglioramento globale dell'efficienza energetica della palestra scolastica rispetto alle previsioni del progetto esecutivo <u>criterio qualitativo</u>	
<b>Subcrit.1.3</b>	Miglioramento e/o implementazione dell'allestimento delle opere a verde previste in progetto e/o facenti parte del complesso scolastico, con specifica elaborazione a firma di tecnico specializzato (agronomo) che ne attesti la realizzabilità e sostenibilità anche in coerenza e coordinamento con le aree a verde esistenti e in armonia con l'ambiente circostante.	15
	<b>Totale</b>	<b>60</b>
<b>CRITERIO 2: PRESTAZIONI AMBIENTALI</b>		
<b>Subcrit. 2.1</b>	Riduzione dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni da conferire a discarica, con dimostrazione del loro recupero/riutilizzo <u>criterio qualitativo</u>	10
<b>Subcrit. 2.2</b>	Organizzazione di cantiere: misure per la concreta riduzione dei disagi alle attività scolastiche derivanti dalla concomitante esecuzione dei lavori (abbattimento emissioni di fumi, polveri e rumori; riduzione interferenze con la viabilità; miglioramento grado di sicurezza; ecc.)	10
	<b>Totale</b>	<b>20</b>
<b>CRITERIO 3: ASSISTENZA E GARANZIE POST-ESECUZIONE</b>		
<b>Subcrit. 3.1</b>	Piano di manutenzione migliorativo rispetto all'elaborato del progetto esecutivo, di durata almeno biennale, con oneri a totale carico dell'appaltatore <u>criterio qualitativo</u>	5
<b>Subcrit. 3.2</b>	Garanzie di durata almeno quinquennale sulla durabilità e manutenibilità dei materiali e degli impianti tecnologici con obbligo di sostituzione senza oneri per l'Amministrazione <u>criterio qualitativo</u>	5
	<b>Totale</b>	<b>10</b>
	<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA</b>	<b>0-90</b>

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un

concorrente siano valutate dalla Commissione Giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

### Criteria di valutazione dell'offerta economica

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta economica), si specifica quanto segue:

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA		punti
<b>CRITERIO 4: OFFERTA ECONOMICA</b>		
	Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara (esclusi o.s.) pari ad <b>€ 1.631.704,79 – criterio quantitativo</b>	10
	<b>Totale</b>	<b>10</b>
	<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA</b>	
		<b>0 - 10</b>

L'elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, è costituito dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori e forniture posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera ed al netto dei costi di sicurezza.

Al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio applicando la seguente formula:

$$C_{ai} = R_i / R_{max}$$

*C<sub>ai</sub> = coefficiente attribuito all'offerta economica di ciascun concorrente;*

*R<sub>i</sub> = ribasso percentuale offerto dal concorrente*

*R<sub>max</sub> = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente*

Il coefficiente *C<sub>ai</sub>* verrà espresso fino alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Il coefficiente *C<sub>ai</sub>* andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.

## VIII.3 Riparametrazione

La determinazione del punteggio relativo ai criteri/subcriteri di natura qualitativa verrà effettuata con il seguente metodo di riparametrazione:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni criterio/sub-criterio, come definito in precedenza;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (valore espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale (valore espresso alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque);
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun criterio/sub-criterio.

I punteggi così rideterminati saranno espressi alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Non è prevista una seconda riparametrazione per l'intera offerta tecnica.

La griglia di valutazione dei commissari riporterà, quindi, una riga indicante il punteggio totale ante riparametrazione ed una il punteggio totale riparametrato e dei punteggi di cui al criterio B.

#### VIII.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

#### VIII.5 Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice;
- non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- sono incongrui i costi di sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione ai costi di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008.

La Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E.

La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", per quanto compatibili.

## VIII.6 Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente Sezione.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

\* \* \*

## SEZIONE IX: CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

### IX.1 Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e quanto indicato nelle istruzioni per l'utilizzo della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

1. BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. BUSTA “OFFERTA TECNICA”;
3. BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TUTTOGARE nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nei regolamenti disponibili al link nei termini prescritti dal seguente *timing* di gara:

TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	28/08/2026	23:59
<b>Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e caricamento archivi informatici (amministrativo, tecnico ed economico)</b>	<b>07/09/2026</b>	<b>23:59</b>
Apertura Busta amministrativa	14/09/2026	10:00

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il gestore della Piattaforma, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo tali da anticipare la piena conoscenza dell'offerta economica prima dell'apertura degli archivi informatici in documenti non contenuti nell'archivio dedicato all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla Stazione Appaltante.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del decreto legislativo n. 82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni di cui alle Sezioni IX.2, IX.3 e IX.4 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.
- l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante e/o dell'Stazione Appaltante entro il

termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## IX.2 Contenuto della “BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La busta “documentazione amministrativa” dovrà contenere quanto previsto nel seguito:

- A) Domanda di partecipazione**, e di cui al successivo punto A, firmata digitalmente;
- B) (eventuale) Procura**, di cui al successivo punto B, firmata digitalmente;
- C) imposta di bollo**, di cui al successivo punto C;
- D) DGUE - Documento di gara unico europeo**, di cui al successivo punto D, in formato.xml ed in formato.pdf. entrambi firmati digitalmente;
- E) Contributo ANAC**, di cui al successivo punto E nonché paragrafo IX.6;
- F) (eventuale) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, di cui al successivo punto F, ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.lgs. n. 198/2006, firmato digitalmente (*obbligatorio per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti*);
- G) Attestazione SOA**, di cui al successivo punto G;
- H) (eventuale) Dichiarazione di equivalenza CCNL**, firmata digitalmente (*obbligatorio per gli operatori che applicano un CCNL diverso*) di cui al successivo punto H, firmata digitalmente;
- I) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento**, di cui al successivo punto I e paragrafo VI.3, firmata digitalmente (*n.b.: l'eventuale contratto di avvalimento premiale va unito e caricato nell'offerta tecnica*);
- J) (eventuale) Documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale**, di cui al successivo paragrafo J e paragrafo V.4, firmata digitalmente;
- K) (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati**, di cui al successivo punto K, firmata digitalmente.
- L. Garanzia provvisoria di cui** al successivo punto L, prestata con le modalità di cui al paragrafo IX.5 del presente Disciplinare.

tutto come descritto nei punti successivi.

**A. La domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello Allegato 1 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e caricata sulla PAD nel campo denominato “Domanda di partecipazione”.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Se gli spazi riservati nella modulistica messa a disposizione non dovessero essere sufficienti, possibile fare riferimento ad allegati numerati (indicando "vedi allegato n. \_\_\_"), purché gli stessi non rivedano il contenuto del modello. In tal caso può deve essere fatta un'unica scansione della documentazione con sottoscrizione digitale di file unico. Se i file sono distinti, devono essere sottoscritti ciascuno singolarmente. Non va sottoscritta la cartella che li contiene (es.: .zip., .rar, etc.).

## **B. Procura**

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura (generale o speciale).

## **C. Imposta di bollo**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (euro sedici/00) viene effettuato tramite:

- F24, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

- In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento l'operatore economico allega, nel campo della PAD "Imposta di bollo", la ricevuta del pagamento elettronico o del bonifico bancario ovvero suddetta dichiarazione firmata digitalmente da rendersi secondo il modello messo a disposizione dalla SA nella documentazione di gara (Allegato 5).

## **D. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94, ossia:

a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o il socio unico;
- h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto A precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente procede a generare il DGUE Response partendo dal DGUE Request messo disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 2).

Di seguito i passaggi:

- effettuato l'accesso al sistema dal Tab "Procedure" cliccando il tasto "Compila DGUE" si viene indirizzati alla prima pagina del processo di creazione del DGUE Response;
- importare nella piattaforma il file .xml del DGUE fornito dalla stazione appaltante e procedere alla compilazione di ogni sezione con i dati richiesti secondo il percorso guidato;
- ultimata la compilazione, premere "Conferma creazione DGUE" quindi "Scarica eDGUE" selezionando la versione pdf. format e xml. Format; infine salvare nel proprio computer il file DGUE Response in formato. XML e in formato PDF.
- firmare digitalmente entrambi i file scaricati (in .pdf e in .xml) e caricarli nell'apposito campo della documentazione amministrativa.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al punto A precedente e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, oppure dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'impresa ausiliaria.

Qualora taluni campi scrivibili in cui rendere informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto e/o per la configurazione, un'adeguata compilazione, il concorrente ha facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “*vedi allegato n. \_\_\_\_*”. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

**E. Ricevuta** attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC, effettuato nella misura e con le modalità indicate nel paragrafo IX.6;

**F. Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198/2006

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, mediante caricamento nell'apposito campo della documentazione amministrativa denominato “Rapporto sulla situazione del personale” e nel FVOE.

**G. Attestazione SOA.** I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata alle categorie e all'importo dei lavori da assumere (cfr. Sezione IV).

**H. Dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL applicato dall'operatore economico**

Qualora il concorrente dichiari nella domanda di partecipazione di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012) o da quelli ex lege equivalenti (F015 e F018) allega la dichiarazione illustrativa delle equivalenze delle tutele ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, Allegato I.01, del Codice.

La dichiarazione è redatta tenuto conto dei criteri di valutazione delle equivalenze economiche e normative di cui all'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato I.01 medesimo, come da Modello messo a disposizione dalla SA (Allegato 3).

La dichiarazione di equivalenza è inserita nella busta amministrativa, unitamente all'eventuale documentazione probatoria a supporto.

**I. Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento, anche misto;

4) DGUE dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento **finalizzato al miglioramento dell'offerta**, il contratto di avvalimento è presentato nella busta tecnica.

**J. Documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale**** di cui all'art. 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale. dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.

#### **K. Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

In questo campo il concorrente allega:

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all' aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti attestante:

a) *[Eventuale, in caso di lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

a.1) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

**(o, in alternativa)**

a.2) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

**(o, in alternativa)**

b.2) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96, comma 13, del Codice]:

▪ che è stato emesso il provvedimento ..... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ..... da parte di .....

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

g) di partecipare in più di una forma ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**(o, in alternativa)**

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente ..... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, ciascuna consorziata esecutrice e ciascuna consorziata che presta i requisiti rende la dichiarazione secondo il modello messo a disposizione dalla SA nella documentazione di gara (Allegato 4).

**L. Garanzia provvisoria**, prestata con le modalità di cui al paragrafo IX.5 del presente Disciplinare.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'**1%** dell'importo dei lavori e precisamente di **€ 16.317,05** ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, atteso l'importo dei lavori e la necessità di garantire l'effettività delle tempistiche di stipula del contratto, al fine di garantire la tempestiva esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis alla garanzia provvisoria **NON** si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nel successivo paragrafo X.8 del presente documento.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'archivio informatico relativo all'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure antimafia, la Stazione Appaltante, nel tramite del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'Autorità

giudiziaria competente. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

### IX.3 Contenuto della BUSTA “OFFERTA TECNICA”

Nella busta digitale “**Offerta tecnica**” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- 1. una relazione generale descrittiva** che illustri la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, comprendenti i curricula dei tecnici (ingegneri, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa incaricata della direzione di cantiere durante l'esecuzione dei lavori – preferibilmente max 5 pagine;
- 2. per ognuno dei sub-criteri di valutazione:**
  - a) una relazione e/o scheda tecnica costituita da non più di n. 10 facciate formato A4 (*font* Arial 11, interlinea 1,25) illustrativa dei miglioramenti proposti relativamente al singolo sub criterio;
  - b) voce/i descrittiva/e di capitolato relativa/e alle lavorazioni proposte;
  - c) quadro comparativo (non estimativo), in forma di tabella riepilogativa, delle opere proposte rispetto alle opere previste nel progetto esecutivo a base di gara;
  - d) eventuali grafici, disegni e/o diagrammi (max n. 5 tavole in formato A3), con rappresentazione in scala adeguata.
- 3. elenco riassuntivo** delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
- 4. computo metrico non estimativo** che riporti tutte le opere e forniture previste dal concorrente nella propria offerta tecnica, distinguendo opportunamente sia quelle originarie di progetto, che egli intende conservare, sia le ulteriori opere aggiuntive e migliorative; detto computo non dovrà contenere alcun prezzo unitario e/o complessivo, a pena di esclusione. Tale documento deve essere sottoscritto da professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- 5. dichiarazione**, a firma del legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, a firma di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio), con la quale lo stesso si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le migliorie, proposte nell'offerta tecnica, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante oltre al prezzo indicato nell'offerta economica.
- 6. (eventuale) contratto di avvalimento premiale.**

Si precisa che:

- a. nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- b. le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche potranno riguardare esclusivamente quanto riportato nella tabella “*CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA*” riportata nel presente disciplinare;
- c. le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione dell'opera – dovranno essere finalizzate agli obiettivi di cui ai predetti criteri di valutazione.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di

imprese o consorzio.

Alla luce della novità introdotte dalla digitalizzazione delle procedure di acquisto, l'o.e. dovrà altresì inserire nell'apposito slot anche la eventuale versione oscurata dell'Offerta Tecnica. L'operatore economico dovrà esplicitare con chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ed immediata individuazione e valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle componenti dei criteri qualitativi richiesti all'Offerta Tecnica.

A pena di esclusione, l'Offerta Tecnica non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l'Offerta Economica del concorrente. Non potranno essere presentate più soluzioni alternative per uno stesso elemento.

Tutto quanto indicato nella documentazione componente l'Offerta Tecnica, sarà inteso quale specifica degli obiettivi che il concorrente vuole perseguire per dare il lavoro qualitativamente soddisfacente.

Qualora l'Offerta Tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli elementi di natura qualitativa di seguito elencati, la Commissione Giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non dovranno in alcun modo variare o modificare le caratteristiche sostanziali del progetto, né comportare aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per la Stazione Appaltante.

Le migliorie proposte in sede di Offerta Tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno parte integrante del progetto esecutivo e delle prestazioni di contratto. Non saranno accettate dalla Stazione Appaltante successive variazioni, salvo comprovate esigenze tecniche da valutarsi insindacabilmente dalla Stazione Appaltante. La Direzione dei lavori sarà legittimata, tra l'altro, a sospendere il cantiere in danno dell'appaltatore in caso di mancato rispetto di quanto proposto in sede di Offerta Tecnica. Analogamente non saranno ammessi in cantiere materiali difformi da quelli previsti.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente all'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

#### Note:

1. Sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera, senza che le stesse modifichino il progetto da un punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, tali da richiedere ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi rispetto a quelli già presenti.

2. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo/mandataria; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti (art. 68, comma 1, del D. Lgs. 36/2023), l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei.

3. Tutto quanto contenuto nella busta "Offerta Tecnica", dovrà essere redatto in lingua italiana.

Si precisa inoltre, che:

a) Quanto offerto in sede di gara per tutti i criteri e sub criteri assume efficacia contrattuale vincolante per l'appaltatore, nessuna delle caratteristiche tecniche di progetto, come indicato nelle voci di elenco prezzi e nei grafici e documenti progettuali, deve subire peggioramenti a fronte del miglioramento di talune caratteristiche proposte dal concorrente

nell'offerta tecnica, inoltre le caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente, qualora ritenute valide dalla Commissione, dovranno essere esattamente quelle indicate e specificate nelle schede tecniche proposte in sede di gara; eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell'Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiorazioni del prezzo contrattuale e di qualsiasi altro genere.

- b) In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare
- c) per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo, anche in termini di efficienza e funzionalità rispetto a quanto previsto dalla Stazione Appaltante nel proprio progetto esecutivo posto a base di gara.

Si precisa, infine, che **tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.** Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

#### *INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:*

*In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.*

*In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*

*In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e*

È vietato tassativamente far riferimento o presentare, a pena di esclusione, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.

I documenti presentati, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla Sezione VIII del presente documento. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente Disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali. Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte

non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, la Stazione Appaltante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il “progetto di contratto”;

- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Stazione Appaltante, rappresenterà il “progetto di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Stazione Appaltante;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Stazione Appaltante;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le proposte migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato.

## IX. 4) Contenuto della BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti firmati digitalmente dal concorrente, la seguente documentazione:

**1. Una dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione dalla gara, generata dalla PAD e contenente:

**a.1 L'offerta economica** riportante il ribasso percentuale sull'importo di € 1.631.704,79 (importo dei lavori e forniture, comprensivo dei costi della manodopera), al netto

dei costi di sicurezza, indicato in cifre e in lettere.

In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali.

In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale qualunque sia il valore della quarta. Nel caso di ribasso con meno di tre cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero

**a.2 i "costi sicurezza"** connessi con l'attività d'impresa che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

**a.3 i "costi manodopera"** relativi ai costi complessivi della manodopera impiegata.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice). A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con la propria organizzazione aziendale, fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo IX.2 del Disciplinare di gara. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, debitamente sottoscritte dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la misura della percentuale di ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**2. Computo metrico estimativo** delle sole migliorie proposte, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le sole opere previste nelle migliorie, con i relativi prezzi di progetto ed analisi;

**3. Computo metrico estimativo globale**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nella propria offerta economica; in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica e, in caso

di aggiudicazione, sarà compito della Stazione Appaltante chiedere le necessarie correzioni al computo.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

I documenti sopra riportati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. e), f), h) del comma 2 dell'art.65 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo IX.2 del Disciplinare di gara.

La suddetta documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina, pena l'esclusione dalla procedura, dal titolare e/o legale rappresentante della ditta concorrente.

In caso di RTI o Consorzi Ordinari la medesima documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura.

## IX.5) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'**1%** dell'importo dei lavori e precisamente di **€ 16.317,05** ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, atteso l'importo dei lavori e la necessità di garantire l'effettività delle tempistiche di stipula del contratto, al fine di garantire la tempestiva esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Servizio di Tesoreria del Comune di Piano di Sorrento - Banca di Credito popolare s.c.p.a. Codice IBAN IT95D0514240050T21290000878

La garanzia deve essere intestata a: Comune di Piano di Sorrento - e la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia provvisoria per LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GARGIULO-MARESCA" SITA IN LOCALITÀ LEGITTIMO - 2° LOTTO: COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO - CUP B13H19001060004*"

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito: Comune di Piano di Sorrento - (stazione appaltante); Garanzia provvisoria per *LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GARGIULO-MARESCA" SITA IN LOCALITÀ LEGITTIMO - 2° LOTTO: COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO CUP B13H19001060004*, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente secondo quanto previsto dalla Delibera Anac n. 606/2023

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## IX.6) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** (*centosessantacinque/00*) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 in Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>  
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

\* \* \*

## SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

### X.1 Operazioni di gara

La prima seduta ha luogo il giorno **14/09/2026, alle ore 10:00**

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna 665/2017).

Pertanto, le date delle sedute di gara, che avranno luogo presso la sede del Comune di Piano di Sorrento (NA) sita in Piazza Cota snc, saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della Piattaforma *e-procurement* "Tuttogare" - ma si svolgeranno a porte chiuse.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
  - delle offerte tecniche;
  - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

### X.2) Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il seggio di gara/RUP di affidamento presso la stazione appaltante nominato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara/RUP di affidamento presso la stazione appaltante provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente paragrafo X.8;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### X.3) Commissione giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul portale della stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed eventualmente anche di quelle economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### X.4) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

All'apertura delle offerte tecniche provvede la Commissione giudicatrice nella prima seduta al termine della valutazione della documentazione amministrativa, salvo la necessità di attivare il soccorso istruttorio. In questi casi la data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi della precedente SEZIONE.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma che rende visibile ai concorrenti, con le modalità riportate nelle sezioni precedenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte ai punti precedenti e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste alla SEZIONE I.

#### X.5) Proposta di aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Stazione Appaltante.

Qualora individui offerte che abbiano elementi di anomalia, la Commissione di gara chiude la seduta dandone comunicazione al Responsabile della Stazione Appaltante e al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia, il quale ha la facoltà di chiedere idoneo supporto alla Commissione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Stazione Appaltante i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### X. 6) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La Commissione Giudicatrice trasmette al RUP della stazione appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia

stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

L'aggiudicazione efficace è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis*.

Il contratto è stipulato e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 e 3 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la Stazione Appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta, salvo che l'amministrazione non abbia ricorso alla consegna in via d'urgenza. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

## X.7 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà, ai sensi dell'art. 99 attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da FVOE, il RUP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati

richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

## X.8 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economico/temporale non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma di *e-procurement* entro il termine riportato nel timing di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca

dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara.

\* \* \*

## SEZIONE XI: ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 35 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico<sup>4</sup>. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

\* \* \*

## SEZIONE XII: ULTERIORI DISPOSIZIONI

### XII.1 Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l' Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. n. 252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dall' Stazione Appaltante;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, *e comunque prima della consegna dei lavori*, l'appaltatore redigerà

e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XII.3), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 53 del Codice;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 117, comma 6, del Codice con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

## XII.2 Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 117 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 106, comma 10, del Codice.

## XII.3 Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del **5%** dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' Stazione Appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Alla garanzia definitiva (e alla garanzia provvisoria) non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

## XII.4 Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 2.500.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.119, comma 6, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## XII.5 Revisione prezzi

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, è stabilita la presente clausola di revisione prezzi.

Questa Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con frequenza mensile, non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi si applica alle lavorazioni oggetto dell'appalto, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola revisionale. Essa non costituisce modifica sostanziale del contratto e non può alterarne la natura generale, ma è finalizzata ad assicurare il riequilibrio contrattuale.

Qualora l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. b) del Codice, la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

La clausola di revisione prezzi si attiva automaticamente, anche in assenza di istanza dell'appaltatore, qualora la variazione dell'indice sintetico revisionale, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 3% dell'importo del contratto risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Al superamento della soglia di cui sopra, la revisione opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata esclusivamente alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si applica l'indice sintetico revisionale, individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara, riportato al paragrafo 2.29.1 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo posto a base di gara (elaborato REL 02 ECONT), al quale si fa integrale ed espresso rimando.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. al d.lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Quando, in occasione delle verifiche di cui innanzi, si realizza la condizione per l'attivazione della revisione dei prezzi, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne

comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento della condizione per l'attivazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.

Il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

## XII.6 Clausole sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non consegnano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte, di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non assumano l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
  - una quota pari almeno al **30% all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36)**;
  - una quota pari almeno al **10% all'occupazione femminile**.

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- la dichiarazione deve essere sempre resa (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione

dalla procedura di gara, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio; Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

\* \* \*

### SEZIONE XIII: CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania – Napoli.

\* \* \*

### SEZIONE XIV: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, D. Lgs. 36/2023 *“in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice”*.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la Stazione Appaltante è il l'arch. Francesco Saverio Cannavale in qualità di r.u.p., reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art.35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Leggen°241/1990.

\* \* \*

*I dati personali sono raccolti e trattati dalla STAZIONE APPALTANTE esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.*

Finalità del trattamento: *i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di*

*funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.*

*Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.*

*Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la STAZIONE APPALTANTE possa dar corso alle richieste dell'interessato.*

*I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.*

*I dati non sono diffusi.*

*I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dalla Stazione Appaltante.*

*L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:*

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla STAZIONE APPALTANTE di dati personali che lo riguardano;*
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

**Modulistica allegata:**

Domanda di partecipazione – modello allegato 1

Documento di gara unico europeo – DGUE Request.xml (allegato 2)

Dichiarazione di equivalenza CCNL – modello allegato 3

Dichiarazioni integrative per le consorziate – modello allegato 4

Dichiarazione pagamento bollo – modello allegato 5

Piano di Sorrento, 23.6.2026

**Il Responsabile Unico di progetto  
Arch. Francesco Saverio Cannavale**